DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO N. 77 DEL 30/09/2019

OGGETTO: GIUDIZI TAR PUGLIA – LECCE, R.G. N. 133/2019 E 212/2017. RATIFICA DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESISTENZA IN GIUDIZIO AI DIFENSORI.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti":
- ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta dell'Agenzia per l'attuazione del PRGRU, l'Avv. Gianfranco Grandaliano.
- il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9-22017, ha prorogato sino alla data del 31.12.2017 l'incarico di Commissario ad Acta;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 si è provveduto a stabilire che nelle more della nomina del Direttore Generale dell'Agenzia, le funzioni ed i compiti di cui all'art 16 della L.R. n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2016, sono attribuiti al commissario ad acta nominato con DPGR n. 527/2016;
- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano;

CONSIDERATO che con il ricorso in oggetto, R.G. n. 133/2019, il Comune di Cavallino ha impugnato il Decreto n. 22 del 21/21/2018 del Direttore Generale, avente ad oggetto "Piattaforma trattamento rifiuti località masseria Guarini in agro di Cavallino (LE). Annullamento decreti n. 3 del



29 novembre 2016 e n. 35 del 14 aprile 2017 dell'Agenzia territoriale della Regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti>>, chiedendone l'annullamento previa sospensiva;

RILEVATO che stante la necessità e l'opportunità di costituirsi prontamente in giudizio al fine di difendere la legittimità del provvedimento impugnato, attesa la richiesta cautelare spiegata, l'AGER, in persona del Presidente pro tempore, avv. Fiorenza Pascazio ha conferito apposito mandato in via d'urgenza all'avv. Marco Lancieri del Foro di Bari e agli avv.ti Francesco Cantobelli e Luca Vergine del foro di Lecce, difensori di fiducia dell'Agenzia, già officiati congiuntamente per analoghi contenziosi, tuttora pendenti, aventi ad oggetto l'impiantistica regionale dei rifiuti e la relativa quantificazione della tariffe di conferimento;

CONSIDERATO che i legali officiati hanno comunicato di aver eseguito il mandato costituendosi in giudizio e che all'esito della fase cautelare il TAR Lecce, Sez. III, ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 26 novembre 2019, contestualmente evidenziando, con pec del 5/03/2019, la connessione processuale con altro giudizio r.g. n 212/2017, il cui merito era già fissato alla medesima udienza del 26/11/2019;

CONSIDERATO che in relazione al giudizio di R.G n. 212/2017, proposto dal Comune di San Donato di Lecce, in data 26 luglio 2019 l'AGER in persona del Presidente pro tempore, avv. Fiorenza Pascazio ha provveduto a costituirsi a mezzo di nuovi difensori (gli stessi avv. ti Cantobelli, Lancieri e Vergine) a seguito della rinunzia al mandato dell'originario difensore;

CONSIDERATO che occorre quindi ratificare per entrambi i giudizi il mandato conferito in via d'urgenza ai suindicati legali, al fine di perfezionare lo ius postulandi in vista dell'approssimarsi dell'udienza di merito nonché al fine di determinare le condizioni di incarico;

CONSIDERATO che i legali officiati hanno formalmente espresso la propria disponibilità ad accettare l'incarico alle condizioni di cui alla unita convenzione, pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre oneri accessori di legge (R.s.g. IVA e CAP), anche in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017 e con unicità di onorario come forfettariamente determinato, al fine di contemperare l'esigenza tecnica della difesa collegiale con quella di contenimento degli oneri economici a carico dell'Agenzia;

VERIFICATO che l'importo complessivo dell'affidamento pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre oneri accessori di legge (R.s.g, IVA e CAP), trova copertura nel corrente bilancio dell'Agenzia sul Capitolo di uscita 100 rubricato "Consulenze Legali";

La relazione istruttoria citata è parte integrante del presente provvedimento ed è allo stesso allegata come parte integrante e sostanziale.

VISTO:

la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;



vista le comunicazioni dei difensori;

Tutto quanto su premesso

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- DI RATIFICARE l'incarico di resistenza in giudizio nei ricorsi innanzi il TAR Puglia, Lecce, R.G. n. 133/2019 e 212/2017 già conferiti in via d'urgenza ai difensori avv. Marco Lancieri (c.f. LNCMRC71E23L259S), con studio in Bari, C.so Cavour 124, avv. Luca Vergine (c.f. VRGLCU69E07E815J), con studio in Lecce, via Liborio Romano e avv. Francesco Cantobelli (c.f. CNTFNC67A02E506P), con studio in Lecce, via Cavour 10, alle condizioni di incarico sopra indicate.
- 2. **DI STABILIRE**, ai fini della determinazione degli onorari spettanti ai suindicati professionisti, che la causa si ritiene di valore indeterminabile di particolare importanza, stante l'oggetto, e che in ogni caso l'incarico è assunto alle condizioni di cui alla unita convenzione;
- 3. **DI IMPEGNARE**, l'importo complessivo di Euro 30.000,00 oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP) nel corrente bilancio dell'Agenzia sul Capitolo di uscita 100 rubricato "Consulenze Legali" a favore dei professionisti avv. Marco Lancieri, avv. Francesco Cantobelli e avv. Luca Vergine;
- 4. **DI NOTIFICARE** a mezzo pec ai professionisti incaricati il provvedimento di nomina;
- 5. **DI PUBBLICARE** il presente Decreto sul sito istituzionale della Regione Puglia Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e nella Sezione Amministrazione Trasparente, Provvedimenti sottosezione Provvedimenti del Direttore Generale.

Bari, 30/09/2019

Il Direttore Generale avv. Gianfranco Grandaliano

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO Data:30/09/2019 12:52:16



AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO TRA

L'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (c.f. 93473040728, in seguito AGER), in persona del Direttore Generale pro tempore, avv. Gianfranco Grandaliano (c.f. GNRGFR67M06D643Q), domiciliato presso la sede dell'Ente, in via delle Magnolie 6-8 Modugno (BA), in seguito, Agenzia;

e gli avvocati

- Luca Vergine, nato a Maglie (LE) il 07.05.1969, con studio in Lecce, Via Liborio Romano, 51, codice fiscale VRGLCU69E07E815J, p.iva 03316250756;
- Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/05/1971, con studio in Bari, Corso Cavour 124, codice fiscale LNCMRC71E23L259S, p.iva 05663390721;
- Francesco Cantobelli, nato a Lecce il 02/01/1967, con studio in Lecce, via Cavour 10, codice fiscale CNTFNC67A02E506P, p.iva 03319050757

Premesso

che le parti, come innanzi indicate, intendono con il presente atto disciplinare il rapporto di affidamento di incarico professionale, conferito con Decreto del Direttore Generale n. 77 del 30/09/2019, relativamente alla difesa in giudizio dell'AGER nei ricorsi innanzi il TAR Puglia di Lecce R.G. n. 133/2019 e 212/2017, rispettivamente proposti dal Comune di Cavallino e dal Comune di San Donato di Lecce;

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Agenzia affida agli avv. ti Luca Vergine, Marco Lancieri e Francesco Cantobelli, che accettano, l'incarico di rappresentarla e difenderla anche disgiuntamente nei giudizi dinanzi al TAR Puglia di Lecce, R.G. n.133/2019 e 212/2017;

ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso per le prestazioni professionali inerente il presente incarico viene così pattuito, in deroga al Decreto Commissariale n. 7 del 13/01/2017 (applicazione parametri minimi) e in considerazione del valore della controversia (indeterminato di particolare importanza), nell'onorario unico forfettario di Euro 30.000 (trentamila/00), oltre oneri accessori di legge (R.s.g, IVA e CAP), stabilito complessivamente per i tre



professionisti officiati, da corrispondere a ciascuno nella misura di un terzo, che gli stessi dichiarano di ritenere equo ed adeguato.

Il predetto compenso è già comprensivo anche della voce integrativa di cui all'art. 4 co. 10 bis DM 55/2014 per i motivi aggiunti notificati dal Comune di Cavallino il 6/02/2019 nonché dei motivi aggiunti notificati dal Comune di San Donato di Lecce il 0//08/2017;

Le spese vive eventualmente e ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a richiesta, purchè adeguatamente documentate.

Sul predetto compenso, l'Agenzia provvederà ad erogare un acconto, pari al 30% degli onorari come sopra pattuiti, di importo quindi pari ad Euro 3000,00 oltre oneri di legge per ciascuno. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa, se non su istanza motivata dei procuratori e previa autorizzazione.

La liquidazione della restante parte del compenso stabilito avverrà a prestazione conclusa. Da tale importo verrà sottratto l'acconto versato.

Ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile e l.n. 205/2017 (cd. equo compenso), i professionisti riconoscono che la misura del compenso come concordata è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiarano di essere integralmente soddisfatti.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 3) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

I professionisti sono tenuti all'osservanza di leggi, normative e giurisprudenza che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

I professionisti (anche tramite delega ad uno da parte degli altri) devono far pervenire all'Agenzia Regionale la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la stessa, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie, motivi aggiunti, provvedimenti del giudice), nonchè da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 4) OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI

I Professionisti si obbligano:

- a comunicare prontamente all'Agenzia l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno dell'Agenzia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;



- a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, oltre a dichiarare di non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Agenzia, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interessi;
- a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del presente contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
- a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- a far osservare le stesse norme dagli Avvocati corrispondenti.

L'avv. **Luca Vergine** dichiara di aver stipulato la polizza per la responsabilità professionale n. 370576812 scadenza 11/10/2019, con Generali Italia s.p.a. Assicurazioni e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

L'avv. **Marco Lancieri** dichiara di aver stipulato la polizza per la responsabilità professionale n. 370574735, scadenza 17/01/2020, con Generali Italia s.p.a. Assicurazioni e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

L'avv. **Francesco Cantobelli** dichiara di aver stipulato la polizza per la responsabilità professionale n. 370326174, scadenza 05/12/2019, con Generali Italia s.p.a. Assicurazioni e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile e revocare il mandato conferito.

ART. 5) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

I professionisti incaricati, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARANO:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, o nei quali la stessa sia comunque interessata ovvero di avere incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia che non determinano in concreto alcun conflitto di interessi ai fini dell'affidamento del presente incarico in continuità difensiva;

ART. 6) ONERI FISCALI



Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

ART. 7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per l'effetto del D.Lgs. n. 196/2003, con il presente atto gli avv. ti Luca Vergine, Marco Lancieri e Francesco Cantobelli sono nominati, per conto del titolare Agenzia, responsabili esterni del trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari relativi al contenzioso affidatogli. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. citato l'Agenzia informa che i dati forniti dall'avvocato incaricato saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione. La nomina a responsabile esterno del trattamento avrà validità per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà a completamento dell'incarico. Il responsabile esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare si impegna a:

- -utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- -nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- -adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. n. 196/03;
- -adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto;
- -informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
- -trasmettere tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

ART. 8) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile.

Bari, 30 settembre 2019

Letto, confermato e sottoscritto.

I professionisti

il Direttore Generale

Avv. Luca Vergine

Avv. Gianfranco Grandaliano

Avv. Marco Lancieri



Avv. Francesco Cantobelli

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di espletamento dell'incarico) e 4 (Obblighi del professionista).

Bari, 30 settembre 2019

Letto, confermato e sottoscritto.

I professionisti

Avv. Luca Vergine

Avv. Marco Lancieri

Avv. Francesco Cantobelli

Il Direttore Generale

Avv. Gianfranco Grandaliano

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO Data:30/09/2019 12:54:00